



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: REGOLE COMUNI, SOGGETTI, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

T.A.R. Veneto, Sez. I, 17/04/2024, n. 723: I CAM hanno carattere cogente nel nostro ordinamento e vanno osservati nella *lex specialis*. Quindi, per gli interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione energetica, la SA deve mettere a disposizione degli operatori economici la diagnosi energetica e la certificazione energetica degli edifici.

All'origine della controversia si rinviene l'impugnazione degli atti di indizione di una procedura aperta per l'affidamento del "*Servizio gestione calore e impianti tecnologici con interventi di efficientamento energetico*" del patrimonio immobiliare della stazione appaltante per l'asserita violazione dell'art. 57 d.lgs. 36/2023 e delle disposizioni del d.m. 7.03.2012, in quanto mancherebbero le diagnosi e le certificazioni energetiche relative agli impianti e agli edifici nonché tutte le informazioni previste dal decreto relativo ai "*criteri ambientali minimi*".

Il TAR Veneto, riallacciandosi agli indirizzi del massimo organo della giustizia amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6934/2022 seppur concernente il d.lgs. n. 50/2016), sottolinea come, in base agli artt. 57, c. 2, e 83, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale, le stazioni appaltanti siano tenute ad indicare nella legge di gara i



criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente, concludendo che tali criteri hanno carattere cogente nel nostro ordinamento.

Con specifico riguardo alla questione controversa, il TAR Veneto ha ricordato come la giurisprudenza amministrativa abbia avuto modo di osservare che: a) il d.m. 7.03.2012, nel dettare i criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica

Amministrazione per l'acquisto di *“servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento”* ha anche introdotto una *summa divisio* tra criteri applicabili, distinguendo un *“caso A”*, allorquando *“La stazione appaltante pubblica non dispone di dati e informazioni, sugli impianti e gli edifici che utilizzano, sufficienti a stabilirne la conformità alle leggi vigenti ed i livelli di prestazione energetica ed a consentire la valutazione tecnico-economica di interventi di riduzione dei consumi di energia e più in generale degli impatti ambientali”* ed un *“caso B”*, allorquando *“La stazione appaltante pubblica dispone già di diagnosi e certificazioni energetiche degli impianti e degli edifici e la procedura d'appalto è finalizzata a stipulare un contratto servizio energia o un contratto servizio energia plus”* (cfr. Cons. St., Sez. V, sent. n. 972/2021; in senso conforme: Cons. St., Sez. III, sent. n. 2795/2023 e n. 2799/2023); b) i due casi (A e B), sono nettamente distinti sotto differenti profili (cfr. Cons. St., Sez. V, sent. n. 6934/2022).

Su questi presupposti, il TAR Veneto ha giudicato illegittima la *“contaminazione”* operata dalla stazione appaltante tra le due ipotesi (A e B) disciplinate dal Decreto CAM, affidando il servizio sia per gli immobili privi della documentazione energetica, sia per quelli dotati di tale documentazione, per il medesimo termine di cinque anni, oltre quattro di proroga, quando invece l'obiettivo della disciplina è quello di realizzare gli interventi di riqualificazione energetica previsti per il caso B, la cui progettazione ed esecuzione presuppone la predisposizione della necessaria documentazione energetica, di talché solo in via transitoria – ossia per un tempo limitato, di regola non superiore a tre anni – è possibile procedere all'affidamento del servizio in assenza delle diagnosi e delle certificazioni energetiche, in vista dell'acquisizione di tale documentazione.

Di qui l'accoglimento del ricorso.

[Consulta la sentenza](#)